



Comune di Castegnero

Consiglio Comunale Nr. 47

Data 28/12/2016

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017**

Copia

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica .

L'anno **2016** addì **28** del mese di **Dicembre** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
<i>CAVINATO Luca</i>	<i>Sindaco</i>	<i>SI</i>
<i>Montan Marco</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Miolo Chiara</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Ferron Mauro</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Billato Denis</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Berno Martina</i>	<i>Consigliere</i>	<i>NO</i>
<i>Tosetto Claudio</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Finello Luca</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Barcaro Maria</i>	<i>Consigliere</i>	<i>NO</i>
<i>Lauro Aldo</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Rigon Fanny Cristina</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>

Numero Presenti 9

Partecipa il Segretario Generale **Stefano Fusco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CAVINATO Luca** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

Relazione al Vicesindaco **Montan.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 dispone che l'istituzione della IUC salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15/04/2014 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica;

RILEVATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta IMU per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale, ad eccezione delle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei così assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

EVIDENZIATO che:

- la predetta esclusione Imu è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o dato in comodato d'uso;
- le lettere c) e d) del comma 13 della Legge n. 208 del 28/12/2015, ha disposto l'esenzione IMU dal 2016, disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/92, per i terreni che sono ubicati nei comuni elencati nella Circolare n. 9/1993, tra i quali compare anche il Comune di Castegnaro;

DATO ATTO che l'art. 13 del D. L. n. 201/2011 consente di modificare le aliquote dell'Imu; in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota base, pari allo 0,76 %, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4 % prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

CONSIDERATO che i commi da 676 a 678, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - altri fabbricati: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;

e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

RILEVATO che:

- le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza. Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- i commi 21-24 dell'art. 1 della Legge 208/2015 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad esse strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "Imbullonati");

- il comma 10 lettere a) e b) della Legge n. 208/2015 ha introdotto una nuova fattispecie di comodato che prevede la riduzione della base imponibile del 50%, nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale;
2. il contratto di comodato deve essere registrato (€ 200 registro e € 16 bollo);
3. il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia;
4. il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
5. il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia A/1, A/8 e A/9;
6. l'agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9;

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201/2011 e il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16/2014 convertito dalla legge n. 68/2014, stabiliscono che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU e TASI acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

- il comma 1 dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre;

EVIDENZIATO che il comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 dispone che per l'anno 2016 è stata sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

VISTO l'art. 1, c. 43 della Legge n. 232/2016 che ha apportato modifiche ai commi 26 e 28 della Legge 208 del 2015;

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune (come risulta dall'**allegato A**), che sono quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso trae;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 06/04/2016 con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni Tasi per l'anno 2016, come segue:

ALIQUOTA TASI 2016	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
2,00 per mille	Per tutte le abitazioni principali SOLO della categoria A1,A8 e A9 e relative pertinenze (c.d. abitazioni di lusso)
2,00 per mille	Per tutti gli altri fabbricati di categoria A che NON sono abitazione principale (c.d. seconde abitazioni)
1,00 per mille	Altri fabbricati
1,00 per mille	Aree fabbricabili
1,00 per mille	Fabbricati strumentali agricoli (D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli Atti dell'Agenzia delle Entrate)
0,00 per mille	Inquilini che hanno la residenza presso l'immobile locato

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06/04/2016, con la quale sono state deliberate le aliquote Imu per l'anno 2016, nella misura del:

ALIQUOTA IMU 2016	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
4,00 per mille	Per tutte le abitazioni principali SOLO della categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze (c.d. abitazioni di lusso)
7,60 per mille	Altri fabbricati
7,60 per mille	Aree fabbricabili
7,60 per mille (quota Stato)	Fabbricati produttivi di categoria D
DETRAZIONI IMU 2016	DESCRIZIONE
Euro 200,00	SOLO su abitazioni principali della categoria A1, A8 e A9

PRESO ATTO del parere favorevole dell'Organo di Revisione, previsto dall'art. 239 del TUEL n. 267/2000, a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 ed espresso contestualmente al parere sul bilancio di previsione 2017/2019;

RICHIAMATI :

- D.Lgs. 267/2000;
- del D.P.R. 31.1.1996, n. 194;
- della Legge 208 del 28/12/2015(Legge di stabilità 2016);
- dello Statuto comunale;
- del Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME (nove) FAVOREVOLE, effettuata in maniera palese, ai sensi di legge,

DELIBERA

1 - di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote TASI per le fattispecie ancora imponibili:

ALIQUOTA TASI 2017	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
2,00 per mille	Per tutte le abitazioni principali SOLO della categoria A1,A8 e A9 e relative pertinenze (c.d. abitazioni di lusso)
2,00 per mille	Per tutti gli altri fabbricati di categoria A che NON sono abitazione principale (c.d. seconde abitazioni)
1,00 per mille	Altri fabbricati
1,00 per mille	Aree fabbricabili
1,00 per mille	Fabbricati strumentali agricoli (D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli Atti dell'Agenzia delle Entrate)
0,00 per mille	Inquilini che hanno la residenza presso l'immobile locato

2 - di confermare anche per l'anno 2017 l'importo minimo annuo di 12,00 euro per il pagamento della TASI;

4 - di approvare l'elenco dei servizi indivisibili, di cui all'**allegato "A"** che ne forma parte integrante e sostanziale, alla cui copertura la TASI è diretta, dando atto altresì che il gettito stimato del tributo non è vincolato alla copertura integrale dei costi dei servizi;

5 - di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni IMU;

ALIQUOTA IMU 2017	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
4,00 per mille	Per tutte le abitazioni principali SOLO della categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze (c.d. abitazioni di lusso)
7,60 per mille	Altri fabbricati
7,60 per mille	Aree fabbricabili
7,60 per mille (quota Stato)	Fabbricati produttivi di categoria D
DETRAZIONI IMU 2017	DESCRIZIONE
Euro 200,00	Euro 200,00 su abitazioni principali della categoria A1, A8 e A9

6 - di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dopodiché, con successiva votazione unanime (nove) FAVOREVOLE, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 52**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2016

Il Responsabile di Settore

Raffaella Vezzano

Visto contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2016

Responsabile del Servizio Finanziario

Mariangela Acclidi

Copia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
CAVINATO Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Fusco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 comma 1° D.Lgs 18.8.2000, n. 267)

Registro pubblicazione nr.

Certifico io sottoscritto Istruttore Amministrativo che copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Addì

L'Istruttore Amministrativo

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 1° D.Lgs 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Castegnero, li

IL SEGRETARIO COMUNALE